

Schema di decreto-legislativo per recepire la direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE e per recepire la direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/ce che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Relazione Illustrativa

Premessa

Il 13 ottobre 2003 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (cosiddetta direttiva "Emissions Trading"). La direttiva impone agli Stati membri di completare il processo di recepimento entro il 31 dicembre 2003 e di predisporre le procedure necessarie per avviare lo scambio delle quote di emissioni a partire dal 1 gennaio 2005.

Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:

- **Il campo d'applicazione della direttiva** è esteso alle attività ed i gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerali, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.
- **La direttiva prevede un duplice obbligo** per gli impianti da essa regolati: 1) la necessità per operare di possedere un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra; 2) l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno.
- **L'autorizzazione all'emissione di gas serra** viene rilasciato dall'Autorità Nazionale Competente (ANC) previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra
- **Le quote d'emissioni** vengono rilasciate dall'ANC all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un Piano Nazionale di Assegnazione (PNA); ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente
- **Il Piano Nazionale di Assegnazione (PNA)** viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono la coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale sottoscritti nell'ambito del Protocollo di Kyoto, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di riduzione delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il PNA prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di riferimento predeterminati. La direttiva individua nel triennio 2005-2007 il primo periodo di riferimento e nei quinquenni successivi (2008-2012, 2013-2017, ...) i periodi di riferimento successivi.
- Una volta rilasciate, **le quote possono essere vendute o acquistate**; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (e.g. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale.
- **La restituzione delle quote d'emissione** è effettuata annualmente dagli operatori dagli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. La restituzione delle quote avviene attraverso il registro nazionale.
- Le emissioni reali utilizzati nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del **monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo** accreditato dall'ANC.

- **La mancata restituzione di una quota d'emissione** prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi (2008-2012, 2013-2017, ecc.); le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.

Il 27 ottobre 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva 2004/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di consentire il riconoscimento dei crediti derivanti dai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto¹ all'interno del sistema comunitario e in particolare delle riduzioni delle emissioni certificate (CERs) a partire dal 2005 e delle unità di riduzione delle emissioni (ERUs) a partire dal 2008.

I criteri di delega per il recepimento della direttiva sono stati approvati con Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004).

Il presente decreto legislativo reca le disposizioni di attuazione dei criteri di delega di cui alla Legge 62/2005.

Considerati i tempi di approvazione della Legge 62/2005 e dovendo dare avvio alle attività per consentire la partecipazione delle imprese italiane al mercato comunitario delle quote di emissioni di CO₂, il 12 novembre 2004 è stato approvato il decreto legge 287/2004 (successivamente convertito in Legge 316 del 30 dicembre 2004), recante disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE. I punti salienti del suddetto decreto legge sono:

- attribuzione del ruolo di autorità nazionale competente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio fino all'avvenuto recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 30 novembre 2004 e di presentare le informazioni necessarie per permettere all'autorità nazionale competente di procedere all'assegnazione delle quote di emissione di CO₂ entro il 30 dicembre 2004.
- modalità di comunicazione delle suddette informazioni;
- modalità di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra.

Il presente schema di decreto legislativo costituito da 27 articoli e quattro allegati, è stato elaborato al fine di recepire nell'ordinamento nazionale tutte le disposizioni di cui alle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE. Al fine di predisporre un quadro normativo unitario la maggior parte delle disposizioni di cui al decreto-legge 273/2004 sono state abrogate e incluse nel presente decreto legislativo.

Di seguito si illustra la struttura del documento.

Articolo 1 - Oggetto

L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, ossia il recepimento della direttiva 2003/87/CE e 2004/101/CE.

Articolo 2 - Campo di applicazione

¹ Si ricorda che i meccanismi di progetto istituiti nell'ambito del Protocollo di Kyoto sono due: il meccanismo di Joint Implementation (JI) consente ai Paesi industrializzati e con economia in transizione di acquisire o cedere unità di riduzioni di emissioni ("Emission Reduction Unit - ERUs") risultanti da progetti realizzati in cooperazione con altri paesi industrializzati o con economia in transizione. Il Clean Development Mechanism (CDM) consente ai paesi industrializzati di acquisire quote di riduzione di emissioni certificate ("Certified Emissions reduction Unit - CERs"), ottenute mediante la realizzazione di progetti industriali ad alta efficienza energetica o progetti volti all'utilizzo delle energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 2 definisce le attività regolate dalla direttiva. Tali attività coincidono con quelle indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Si segnala tuttavia che al fine di non penalizzare la competitività delle imprese italiane per la produzione di ceramiche e laterizi, la definizione relativa all'attività 3.3 di cui all'allegato I della direttiva² è stata recepita uniformando l'interpretazione a quella già adottata da altri Stati Membri della UE, in particolare dalla Spagna che risulta essere un importante concorrente nel settore. Tale interpretazione comporta che nel nostro ordinamento nazionale ricadano nel campo di applicazione della direttiva gli impianti che presentano contemporaneamente le tre condizioni dettate dalla direttiva stessa, ossia una "capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³".

Articolo 3 - Definizioni

L'articolo 3 riporta le definizioni utilizzate all'interno del decreto legislativo.

Articoli 4, 5, 6 e 7 - Aspetti relativi all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano i diversi aspetti connessi all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. In particolare:

- **L'articolo 4** stabilisce che a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo nessun impianto che ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo possa esercitare le attività elencate nell'allegato A del decreto legislativo stesso a meno che non sia munito di apposita autorizzazione ad emettere gas serra. Tale autorizzazione è rilasciata dall'Autorità Nazionale Competente (ANC) per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE.) R.e.
- **L'articolo 5** stabilisce che la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sia presentata all'ANC almeno 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. L'articolo rimanda all'allegato C per la definizione delle informazioni che il gestore deve trasmettere e delle relative modalità di invio. Le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione saranno elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio così da agevolare il processo di valutazione per il rilascio della autorizzazione stessa da parte dell'ANC. La scelta di individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale supporto operativo per lo svolgimento di tale attività piuttosto che affidare tale ruolo alla Segreteria tecnica istituita dall'articolo 9 del presente decreto legislativo, è motivata dal fatto che tale attività richiede risorse umane e mezzi informatici superiori a quelle di cui necessita in generale la Segreteria tecnica e per un periodo di tempo limitato. Pertanto non si ritiene opportuno dimensionare le risorse della Segreteria tecnica sulla base di un'attività che non ha carattere continuativo nel periodo di riferimento.
- **L'articolo 6** stabilisce le modalità di rilascio e il contenuto dell'autorizzazione. In particolare il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuato dall'ANC entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Riguardo il contenuto dell'autorizzazione, la scelta è stata di richiamare fedelmente quanto stabilito dalla direttiva stessa.
- **L'articolo 7** definisce i casi in cui è necessario richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione. In particolare, sulla base di quanto richiesto dalla direttiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione va effettuato nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore,

² "Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³".

oppure di modifiche della metodologia di monitoraggio. Il rilascio dell'aggiornamento viene effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità di presentazione della richiesta saranno definite dall'ANC.

Articolo 8 – Istituzione dell'ANC e compiti ad essa assegnati

L'articolo 8 disciplina gli aspetti relativi all'ANC, in particolare:

- **L'articolo 8** prevede che la funzione di ANC sia svolta dal "Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE", istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (comma 1).
Il comma 2 definisce i compiti del Comitato.

I comma 3 e 4 disciplinano rispettivamente la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso. La scelta di affidare il ruolo di ANC ad un Comitato congiunto formato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive è motivata dal fatto che l'attuazione della direttiva, benché abbia come obiettivo primario la riduzione delle emissioni di gas serra in maniera efficace dal punto di vista dei costi, implica scelte che hanno conseguenze in termini di politica industriale e sicurezza energetica.

Il comma 5 esplicita le modalità di adozione delle decisioni da parte del Comitato e quali di queste devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il comma 6 stabilisce che il Comitato si avvalga del supporto operativo degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e degli uffici della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero Attività Produttive, nonché dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).

Il comma 7, conformemente con quanto stabilito dalla Legge 62/2005, impone che il recepimento della direttiva avvenga senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, non sono previsti compensi per i membri del Comitato.

Articolo 9 - Coordinamento con altri dispositivi di legge

L'articolo 10 disciplina le modalità con cui promuovere il coordinamento tra l'attuazione del presente decreto legislativo e l'attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (IPPC) e dell'articolo 10, comma 2 del regolamento CE n. 761/01 (EMAS).

Tali modalità sono individuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Articoli 10, 11 e 12 - Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissioni (PNA), assegnazione e rilascio delle quote, raccolta dati per l'assegnazione delle quote

- **L'articolo 10** disciplina le modalità per la predisposizione del PNA, in particolare il comma 1 definisce i contenuti del PNA e stabilisce che lo stesso sia approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive. I commi 2 e 3 stabiliscono i criteri per la predisposizione del PNA. Il comma 4 disciplina le modalità di approvazione di eventuali integrazioni o modifiche del PNA approvato dai Ministri.

- > **L'articolo 11** disciplina le modalità per l'assegnazione e il rilascio delle quote di emissioni, in particolare, il comma 1 stabilisce che la decisione di assegnazione sia approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive e ne definisce i contenuti. I commi 2 e 3 stabiliscono la tempistica per il rilascio delle quote di emissioni assegnate rispettivamente agli impianti esistenti ed agli impianti "nuovi entranti". Il comma 4 stabilisce che sia data comunicazione dell'avvenuto rilascio delle quote sia al gestore dell'impianto che all'amministratore del registro.
- > **L'articolo 12** disciplina le modalità per la raccolta delle informazioni necessarie per la determinazione del numero di quote da assegnare agli impianti regolati dalla direttiva (comma 1 e relativo allegato D). Il comma 2 prevede la possibilità che le informazioni da trasmettere, le modalità di trasmissione delle stesse e la tempistica possano essere modificate dall'ANC alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del decreto legislativo. Infine il comma 3 prevede che l'ANC si avvalga del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per svolgere le operazioni di raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste ai gestori degli impianti soggetti alla direttiva. La scelta di individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale supporto operativo per lo svolgimento di tale attività piuttosto che affidare tale ruolo alla Segreteria tecnica è motivata dal fatto che tale attività richiede risorse umane e mezzi informatici superiori a quelle di cui necessita in generale la Segreteria tecnica e per un periodo di tempo limitato (In generale il semestre precedente alla data di notifica del PNA alla Commissione Europea). Pertanto non si ritiene opportuno dimensionare le risorse della Segreteria tecnica sulla base di un'attività che non ha carattere continuativo nel periodo di riferimento.

Articolo 13 - Monitoraggio delle emissioni

L'articolo 13 disciplina le modalità con cui gli operatori dovranno effettuare il monitoraggio delle emissioni di gas serra. In particolare il comma 1 impone agli operatori di rispettare le prescrizioni in materia di monitoraggio contenute nell'autorizzazione ad emettere gas serra, mentre il comma 2 stabilisce che tali prescrizioni siano elaborate dall'ANC sulla base principi di cui all'allegato IV della direttiva 2003/87/CE e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.

Articolo 14 - Registro Nazionale delle Emissioni e delle Quote di Emissione

L'articolo 14 istituisce il Registro Nazionale delle Emissioni e delle Quote di Emissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo al fine della contabilizzazione delle quote di emissione rilasciate, trasferite, restituite e cancellate (comma 1) e stabilisce le modalità di contabilizzazione delle quote (comma 3). Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolga funzione di Amministratore del registro sulla base delle disposizioni impartite dall'ANC. Il comma 4 introduce l'obbligo di iscrizione al registro per i gestori degli impianti regolati dalla direttiva, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote. Il comma 5 stabilisce le modalità di accesso al Registro da parte del pubblico.

Il comma 6, conformemente con quanto stabilito dalla Legge 62/2005, impone che alla gestione del registro si provveda con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 15 - Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissione

L'articolo 15 disciplina le modalità per il trasferimento delle quote di emissioni tra gli operatori sia residenti nel territorio nazionale sia in altri Stati Membri (comma 1, 2, 3 e 4). I commi 5 e 6 impongono agli operatori l'obbligo di comunicare a partire dal 2006, entro il 31 marzo di ciascun

anno, le emissioni effettivamente rilasciate nell'anno civile precedente, corredate di relativo attestato di verifica. Il comma 7 impone l'obbligo per gli operatori di restituire le quote di emissioni entro il 30 aprile di ogni anno. I commi 8, 9, 10 e 11 disciplinano le modalità di utilizzo dei crediti derivanti dai progetti di Joint Implementation (ERUs) e Clean Development Mechanism (CERs) da parte degli operatori al fine di adempiere all'obbligo annuale di restituzione delle quote di emissioni. L'articolo infine disciplina le modalità per la cancellazione delle quote di emissioni annotate sul registro (commi 7 e 12).

Articoli 16 e 17 - Verifica delle comunicazioni delle emissioni e accreditamento dei verificatori

- **L'articolo 16** disciplina i criteri per la verifica delle emissioni comunicate dagli operatori e il rilascio del relativo attestato di verifica al fine di assicurarne l'affidabilità, la credibilità e accertare la precisione dei sistemi di monitoraggio utilizzati per il calcolo delle emissioni (comma 1, 2 e 3). Il comma 4 stabilisce i requisiti di massima che devono essere posseduti dal verificatore. Il comma 5 stabilisce i principi di base per lo svolgimento delle verifiche.
- **L'articolo 17** disciplina le modalità per l'accreditamento dei verificatori. L'accreditamento viene svolto dall'ANC con il supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo. Il comma 3 regola l'istituzione del registro dei verificatori accreditati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale. Infine il comma 4 dà disposizioni in merito al riconoscimento, in regime di reciprocità, degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati Membri della UE. La scelta di estendere il mercato dei verificatori anche ai verificatori accreditati presso altri Stati Membri è motivata dalla volontà di contenere i prezzi per lo svolgimento delle verifiche nonché assicurare la presenza sul mercato di un numero di verificatori adeguato a coprire la domanda. Il comma 5, conformemente con quanto stabilito dalla Legge 62/2005, impone che alla gestione del registro si provveda con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 18 - Validità delle quote

L'articolo 18 disciplina la validità delle quote di emissioni rilasciate ai gestori. In particolare i commi 2 e 3 stabiliscono che le quote rilasciate per ciascun periodo di riferimento non possono essere utilizzate dagli operatori per il rispetto degli obblighi relativi ai periodi di riferimento successivi.

Articolo 19 - Raggruppamenti

L'articolo 19 disciplina le modalità per la costituzione di raggruppamenti di operatori (comma 1 e 2) e per l'adempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva da parte dell'amministratore fiduciario del raggruppamento (comma 3, 4, 5 e 6).

Il comma 7 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo stabilisca le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi dettati dalla direttiva. In via prioritaria tali crediti sono ceduti a gestori che aderiscono a raggruppamenti

Articolo 20 - Sanzioni

L'articolo 20 disciplina l'erogazione delle sanzioni da parte dell'ANC. Il gestore dell'impianto è sanzionabile nei seguenti casi:

Re

- se esercita un'attività regolata dal decreto legislativo senza l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (comma 1 e 2) oppure se non richiede l'aggiornamento di tale autorizzazione nei casi previsti dal decreto legislativo (comma 9);
- se non comunica le informazioni necessarie per l'assegnazione delle quote (comma 3) o se comunica informazioni non veritiere (comma 4) oppure non congruenti (comma 5);
- se non comunica le emissioni rilasciate annualmente dall'impianto, corredate di attestato di verifica (comma 6);
- se non restituisce le quote nei tempi e nelle quantità dovute (comma 7);
- se non comunica la sospensione o la chiusura dell'impianto (comma 8);

L'articolo stabilisce inoltre che sia sanzionabile il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di discrepanze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive (comma 12).

Articolo 21 - Chiusure e Sospensioni

L'articolo 21 definisce le chiusure/sospensioni dell'attività degli impianti (comma 1) e le parziali chiusure/sospensioni dell'attività degli impianti (comma 4). In particolare un impianto viene considerato in stato di chiusura/sospensione nel caso in cui:

- > l'impianto interrompe le proprie attività in via definitiva (interruzione di attività);
 - > l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea (sospensione di attività).
- L'articolo inoltre individua gli obblighi per i gestori degli impianti in chiusura/sospensione (comma 2), con particolare riferimento all'obbligo di comunicazione dello stato di chiusura/sospensione all'ANC, di comunicazione delle emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data di chiusura/sospensione correlate di relativo attestato di verifica, di restituzione delle quote di emissioni pari alla quantità di emissioni effettivamente rilasciate dall'impianto.
- Le modalità di gestione degli impianti in chiusura/sospensione, inclusa quella parziale sono definite dall'ANC nell'ambito dell'elaborazione del PNA.

Articolo 22 - Nuovi entranti

L'articolo 22 definisce i criteri di base che devono essere adottati per assegnare le quote agli impianti nuovi entranti. In particolare il comma 1 stabilisce che ne procedere a tale assegnazione si terrà in considerazione:

- la capacità di produzione e la previsione di attività dell'impianto;
- i livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza;
- le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
- le eventuali assegnazioni e rilasci di quote avvenute in precedenza nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività a valle di una sospensione.

Le modalità di dettaglio per l'assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti saranno definite dall'ANC nell'ambito del PNA.

Articolo 23 - Relazione alla Commissione Europea

L'articolo 23 definisce le modalità di presentazione della relazione sullo stato di attuazione del decreto alla Commissione Europea.

Articolo 24 - Accesso all'informazione

L'articolo 24 definisce le modalità di accesso del pubblico alle informazioni associate con l'attuazione del decreto.

Articolo 25 - Abrogazione DL 273/2004 e relativa conversione in legge

L'articolo 25 stabilisce l'abrogazione degli articoli del Decreto Legge n. 273 che sono stati inseriti nel presente decreto legislativo.

Articolo 26 - Disposizioni finanziarie

L'articolo 26 introduce le tariffe a carico dei richiedenti a fronte delle prestazioni di cui agli articoli 4, 7 e 17, secondo modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro delle finanze.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 27 impartisce le disposizioni per l'attuazione della direttiva fino all'entrata in vigore del decreto legislativo. In particolare il comma 1 individua il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio come ANC per l'attuazione della direttiva fino al momento in cui sarà costituito il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo.

Inoltre il comma 2 stabilisce che le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra siano rilasciate e/o aggiornate mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

Il comma 3 stabilisce che il PNA predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, valga quale PNA per il primo periodo di riferimento del presente decreto-legislativo, fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea ha richiesto con decisione n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.

Il comma 4 stabilisce l'equipollenza tra le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 273 del 12 novembre 2004 e quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo.

Schema di decreto-legislativo per recepire la direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE e per recepire la direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/ce che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Relazione tecnico - finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 27 dello Schema di Decreto Legislativo.

In particolare, dagli articoli da 4 a 8, che prevedono l'autorizzazione a rilasciare emissioni di gas a effetto serra, la domanda, il rilascio, il contenuto e l'aggiornamento dell'autorizzazione stessa nonché l'istituzione e i compiti del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Comitato medesimo è composto esclusivamente da personale appartenente ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato; in ogni caso il Comitato si avvale unicamente di risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. A tal riguardo si evidenzia che le attività di raccolta delle informazioni dai gestori ai fini del rilascio delle autorizzazioni e il rilascio delle autorizzazioni stesse sono state già svolte dalla Direzione Generale Ricerca Ambientale e Sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in base all'articolo 3, comma 1 del Decreto legge 273/04 convertito con Legge 316/2004, utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la richiesta di nuove autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e di aggiornamento o revoca delle autorizzazioni degli impianti esistenti, si stima che le relative attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni associate a tali richieste nonché le conseguenti delibere richiedano un impegno complessivo di circa 100 giorni-uomo/anno di risorse umane di livello B. In maniera preliminare tale impegno è così distribuito: per rilascio nuova autorizzazione o aggiornamento di autorizzazione esistente, 90 giorni-uomo/anno di risorse umane di livello B (circa 30 istruttorie di richiesta di nuove autorizzazioni/aggiornamenti con un impegno di 3 giorni-uomo per ciascuna); per revoche di autorizzazioni esistenti 10 giorni-uomo/anno di risorse umane di livello B (circa 20 revoche di autorizzazioni per ½ giorno-uomo per revoca).

In merito a quanto previsto dall'Articolo 10 comma 2 lettera e) l'eventuale 10% delle quote non assegnate a titolo gratuito non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'assegnazione avverrà con asta pubblica.

Il registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'Articolo 15 prevede due tipi di attività: un'attività iniziale di istituzione del registro ed apertura di posizione per i singoli gestori; un'attività continuativa di gestione.

In via sperimentale l'avvio del registro è avvenuta mediante stipula di Convenzione con l'APAT. La previsione dell'articolo 15 del decreto rappresenta la formale istituzione del Registro delle emissioni sulla base della sperimentazione avvenuta nel corso del biennio 2004-2005. Pertanto tale attività non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione dello Stato.

L'attività continuativa di gestione del registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione da parte dell'Amministratore del registro prevede le seguenti attività: iscrizione e cancellazione di persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, ricezione e elaborazione informatica dei dati relativi alle emissioni e delle informazioni relative all'acquisizione, trasferimento e cancellazione delle quote di emissione. In relazione alle suddette attività, per l'attività di iscrizione dei gestori si prevedono 15 giorni-uomo/anno di risorse umane di livello B (30 nuove richieste di iscrizione all'anno con un impegno di ½ giorni/uomo per richiesta), per le attività di cancellazione si prevedono 7,5 giorni-uomo/anno di risorse umane di livello B (15 richieste di cancellazione all'anno e con un impegno di ½ giorni/uomo per richiesta); per le attività relative alla ricezione e elaborazione informatica dei dati relativi alle emissioni e delle informazioni relative all'acquisizione, trasferimento e cancellazione delle quote di emissione nonché di conversione crediti CER ed ERU di cui all'articolo 15 si prevede l'impegno di due risorse umane all'anno di livello B.

In merito all'articolo 18, riguardante l'accreditamento dei verificatori, va rilevato che tale funzione è svolta dal Comitato (vedasi articolo 8, comma 2, lettera k) e prevede un impegno iniziale di circa 100 giorni-uomo, seguito da un impegno continuativo di 44 giorni-uomo/l'anno per le attività di manutenzione più 2500 Euro/anno per le missioni. In particolare l'impegno può essere così scomposto:

- Istituzione del registro e primo accreditamento dei verificatori tramite iscrizione sullo stesso. Per l'istituzione del registro si prevede un impegno di circa 7 giorni-uomo utilizzando le risorse strumentali esistenti. Le istruttorie di valutazione delle richieste di iscrizione sul registro dei verificatori accreditati verranno svolte tramite l'esame e la

valutazione di documentazione cartacea trasmessa dai richiedenti. Si prevedono a regime tra i 20 e i 30 verificatori accreditati; in tal senso valutando per ogni istruttoria un impegno di 3 giorni-uomo, l'impegno è quantificabile in 60-90 giorni-uomo totali. Le risorse umane impegnate in quest'attività saranno per il 90 per cento di livello B e 10 per cento di livello C.

- **Mantenimento del registro tramite amministrazione dello stesso e verifiche di controllo della sussistenza dei requisiti di accreditamento.** La gestione amministrativa del registro consiste nell'assicurare le necessarie comunicazioni con il pubblico e con i verificatori. Per tale attività si stima un impegno continuativo di 24 giorni-uomo/anno (2 giorni-uomo/mese per 12 mesi) di risorse umane di livello B; le verifiche di controllo della sussistenza dei requisiti di accreditamento saranno assicurate per mezzo di controlli a campione sui verificatori accreditati; tali verifiche saranno effettuate con la partecipazione da parte di un funzionario con funzioni ispettive alle attività del verificatore presso l'impianto del gestore. Si stima che verranno realizzati 5 controlli all'anno (su un totale previsto di 20-30 verificatori operanti a regime); e per tale attività si valuta un impegno di 4 giorni-uomo per controllo (1 giorno di preparazione documentale, 2 giorni di missione in sito, 1 giorno di analisi e stesura del rapporto) e spese di missione pari 500 euro a missione, per un sub-totale di 20 giorni-uomo/anno di risorse umane di livello C e 2.500 euro/anno.

Per quanto riguarda l'articolo 20, comma 7 il meccanismo ivi previsto è disciplinato dall'accordo istitutivo dell'Italian Carbon Fund, che stabilisce il valore al quale i crediti sono trasferiti alle imprese; tale meccanismo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'Italian Carbon Fund di cui sopra è finanziato con risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Per le attività di cui ai punti precedenti si farà fronte con le risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'Ambiente a legislazione vigente, pertanto lo svolgimento delle predette attività non comporta oneri addizionali per il bilancio dello Stato.

Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Regionale Calabria (D. 11/2014) e per
gli elivi dell'art. 11 della legge 22 gennaio 2012 n. 403
procedimento per i crediti finanziari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLO STATO

Caruso